



Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTA la Missione 1- Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’Investimento 2.2, per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000;

CONSIDERATO che per l’Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, “il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica”;

VISTO l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse;

VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1;

VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede l’esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;



Al Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1037 a 1350;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

RITENUTO di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie su base regionale in parte in quota fissa e in parte in quota variabile in funzione della consistenza della popolazione residente;

VISTO il documento repertorio atti n./CU del 2020, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa è stata sancita l'intesa;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione territoriale

Decreta:

Art. 1

Riparto delle risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse

1. Il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, è erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento "2.2:



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” del PNRR, a favore delle regioni e province autonome.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo l’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.

3. Qualora una regione o provincia autonoma ne faccia richiesta o, in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei fabbisogni previsti dall’articolo 3 o i termini di presentazione o approvazione dei Piani territoriali previsti all’articolo 4, il Ministro per la pubblica amministrazione attiva l’esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 2

Destinazione e utilizzo delle risorse

1. Il contributo di cui all’articolo 1 è finalizzato al conferimento, da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR.

2. Le regioni e province autonome provvedono, sulla base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui all’articolo 1, tenendo conto: a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all’interno dei Piani territoriali di cui all’articolo 4; b) della titolarità di tali procedure.

3. Le regioni e province autonome utilizzano il contributo di cui all’articolo 1 in base ai criteri e alle modalità di cui all’Allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3

Definizione preliminare dei fabbisogni

1. Ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, definiscono in via preliminare, entro il 25 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1, i fabbisogni, in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all’Allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 4

Piani territoriali

1. I Piani territoriali sono redatti secondo lo schema di cui all'Allegato D, che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. I Piani sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza.

Art. 5

Conferimento degli incarichi

1. Le regioni e province autonome che non abbiano richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi e che abbiano rispettato i termini previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, provvedono al conferimento degli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorrendo al portale del reclutamento di cui di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, entro dieci giorni dalla presentazione dei fabbisogni di cui all'articolo 3, fornisce alle regioni e province autonome di cui al comma 1 un elenco di professionisti ed esperti coerente con i fabbisogni indicati, da utilizzare per lo svolgimento delle procedure selettive.

Art. 6

Monitoraggio, rendicontazione ed erogazione delle risorse

1. Per l'Investimento 2.2 del PNRR, di cui all'articolo 1, il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, "il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica".
2. Con successivo decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica si provvederà a definire le modalità di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione nonché le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalità e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da adottarsi comunque entro, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, ivi compresi gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, xxx ottobre 2021



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO A

RIPARTO DELLE RISORSE

Tabella 1 – Riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (migliaia di euro)

Regione / Provincia autonoma	Popolazione al 1° gennaio 2020	Quota fissa (30%)	Quota variabile (70%)	Totale
Piemonte	4.311.217	4.435	14.702	19.137
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	125.034	4.435	426	4.861
Liguria	1.524.826	4.435	5.200	9.635
Lombardia	10.027.602	4.435	34.197	38.632
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	532.644	4.435	1.816	6.251
Provincia Autonoma Trento	545.425	4.435	1.860	6.295
Veneto	4.879.133	4.435	16.639	21.074
Friuli-Venezia Giulia	1.206.216	4.435	4.114	8.548
Emilia-Romagna	4.464.119	4.435	15.224	19.659
Toscana	3.692.555	4.435	12.593	17.028
Umbria	870.165	4.435	2.967	7.402
Marche	1.512.672	4.435	5.159	9.594
Lazio	5.755.700	4.435	19.628	24.063
Totale Centro-Nord	39.447.308	57.654	134.526	192.180
Abruzzo	1.293.941	4.805	5.746	10.551
Molise	300.516	4.805	1.335	6.139
Campania	5.712.143	4.805	25.368	30.173
Puglia	3.953.305	4.805	17.557	22.361
Basilicata	553.254	4.805	2.457	7.262
Calabria	1.894.110	4.805	8.412	13.216
Sicilia	4.875.290	4.805	21.652	26.456
Sardegna	1.611.621	4.805	7.157	11.962
Totale Mezzogiorno	20.194.180	38.436	89.684	128.120
Totale	59.641.488	96.090	224.210	320.300



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO B

CRITERI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PNRR PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE

L'Investimento 2.2 (“Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”) del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) prevede uno strumento di assistenza tecnica (TA) di durata triennale, equivalente alla creazione di un pool di 1.000 esperti, finalizzato a supportare le amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti (c.d. “procedure complesse”), al fine di favorire l'implementazione delle attività di semplificazione. Il PNRR prevede che i pool operino *«con il coordinamento delle amministrazioni regionali, che provvederanno, anche sentita l'ANCI e l'UPI, ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (Uffici Regionali, amministrazioni comunali e provinciali) in cui si concentrano i colli di bottiglia nello specifico contesto»*¹.

L'azione della TA è volta allo svolgimento dei seguenti compiti:

- supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse
- supporto al recupero dell'arretrato
- assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti
- supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure².

L'intervento mira quindi ad accrescere la capacità amministrativa degli enti che agiscono sul territorio, in modo da garantire la **concreta attuazione delle azioni di riforma** in materia di semplificazione e la **velocizzazione delle procedure amministrative** propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR.

Il presente documento individua i criteri e le modalità di funzionamento dello strumento di TA. Esso in particolare definisce, in modo condiviso tra Governo, Regioni ed Enti locali, l'oggetto dell'intervento (punto 1), il percorso da seguire per l'attivazione della TA (punto 2), le relative modalità di gestione (punto 3) e le modalità di verifica dei risultati (punto 4).

¹ Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia”, pp. 47-48.

² *Ivi*, pp. 48-49.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

1. OGGETTO DELL'ASSISTENZA TECNICA

1.1 PERIMETRO DELL'INTERVENTO

La TA è finalizzata a supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti PNRR.

L'intervento di TA riguarderà pertanto in via prioritaria le procedure desumibili dal PNRR e, in particolare, quelle oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77³ (c.d. decreto Governance). L'Appendice 1 riporta una **lista di procedure** collegate all'attuazione del PNRR e rilevanti ai fini della riduzione dei tempi o dell'arretrato. Ai fini della definizione del perimetro di operatività dell'assistenza tecnica, ciascun territorio regionale potrà stabilire, sulla base delle criticità e dei colli di bottiglia rilevati, le procedure sulle quali intervenire, eventualmente integrando quelle previste nella lista con altre procedure rilevanti per la specifica realtà locale.

1.2 CRITERI DI ALLOCAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dal decreto Governance, il 40% delle risorse è destinato alle Regioni del Mezzogiorno⁴.

All'interno di ciascun gruppo (Mezzogiorno e Centro-Nord) il **riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome** (a loro volta responsabili, in base a quanto previsto dal PNRR, della messa a disposizione delle singole amministrazioni dei professionisti ed esperti) è realizzato tenendo conto, da un lato, della dimensione del territorio di riferimento e, dall'altro, dell'esigenza di assicurare alcuni servizi minimi e di realizzare economie di scala.

Di conseguenza, esso è basato in parte (30% delle risorse complessive) su una quota fissa e in parte (70% delle risorse complessive) su una quota variabile, calcolata sui dati di popolazione (cfr. Allegato A al presente decreto).

Considerata la differenziazione nel riparto delle competenze (che, a parità di procedure, possono essere esercitate da Regioni, Province, Città metropolitane, ecc.), l'individuazione della quota di professionisti ed esperti da mettere a disposizione dei diversi **livelli di governo** nei singoli territori

³ Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*

⁴ In base al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, infatti in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR è necessario assicurare che «*almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente [...] sia destinato alle regioni del Mezzogiorno*» (all'articolo 2, comma 6-bis).



Al Presidente del Consiglio dei ministri

regionali è affidato ad appositi Piani territoriali, che ne stabiliscono l'entità in coerenza con la titolarità e il grado di coinvolgimento di ciascuna tipologia di amministrazione nelle procedure complesse individuate come critiche (cfr. punto 2).

2. ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

2.1 DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

Ai fini dell'accesso alle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma individua, sentite ANCI e UPI, il fabbisogno territoriale, indicando, nell'ambito delle risorse assegnate, il mix di figure professionali da reclutare a valere sulla TA in base alle criticità rilevate sul territorio.

Il mix di figure professionali è comunicato entro il 25 ottobre al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) in formato digitale (protocollo_dfp@mailbox.governo.it), secondo lo schema riportato nell'Allegato C al presente decreto.

Sono oggetto di reclutamento professionisti ed esperti specializzati nelle materie oggetto di intervento, in possesso di comprovata esperienza professionale nelle attività tecnico-amministrative connesse alla predisposizione di istanze verso la pubblica amministrazione (progettazione e predisposizione di pratiche) o in attività istruttoria di atti e provvedimenti svolta presso pubbliche amministrazioni, nonché professionisti ed esperti con competenze, anche di carattere trasversale (economiche, giuridiche, amministrative, ecc.), comunque necessarie per la gestione delle procedure oggetto di intervento.

In caso di mancata presentazione dei fabbisogni entro i termini previsti, il DFP attiva l'esercizio dei **poteri sostitutivi** secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2.2 I PIANI TERRITORIALI: CONTENUTI

Ai fini della definitiva assegnazione delle risorse da parte del DFP, ciascuna Regione e Provincia autonoma definisce, sentite ANCI e UPI, un "Piano territoriale" che individua **gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalità di attuazione, i tempi di intervento e i risultati attesi**. Sugli obiettivi di semplificazione sono sentite anche le associazioni di rappresentanza del mondo economico e sociale.

In vista della stesura del Piano, ciascuna Regione e Provincia autonoma realizza, in collaborazione con gli enti del territorio e sulla base di modalità condivise, una ricognizione delle criticità (in termini



Al Presidente del Consiglio dei ministri

di procedure) e dei “colli di bottiglia” (ossia i punti dei flussi procedurali in cui le pratiche si rallentano o si bloccano) più rilevanti nello specifico territorio.

I Piani indicano, in particolare (cfr. Allegato D al presente decreto):

- le criticità da affrontare nello specifico contesto territoriale;
- gli obiettivi di semplificazione da raggiungere (procedure oggetto di supporto);
- le risorse (esperti e professionisti da reclutare e relativa distribuzione tra livelli di governo)
- le modalità di attuazione (modelli organizzativi previsti per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attività dei professionisti ed esperti e relative funzioni);
- i tempi (con indicazione delle principali milestone nazionali) e i risultati attesi in termini di riduzione dei tempi e dell’arretrato

2.3 I PIANI TERRITORIALI: ITER DI DEFINIZIONE E APPROVAZIONE

I Piani territoriali sono inviati in formato digitale entro il 5 novembre 2021 al DFP ([protocollo dfp@mailbox.governo.it](mailto:dfp@mailbox.governo.it)).

Il DFP valuta l’**ammissibilità tecnica** dei Piani tenuto conto:

- della rispondenza degli stessi alle indicazioni contenute nel presente documento (nonché allo schema di cui all’Allegato D al presente decreto);
- della coerenza tra analisi della situazione attuale, risorse (profili professionali e relativa distribuzione) e risultati attesi;
- dell’idoneità dei risultati attesi a contribuire al conseguimento di obiettivi complessivi di accelerazione delle pratiche coerenti con il PNRR.

Ai fini dell’approvazione, il DFP può richiedere modifiche o integrazioni dei Piani.

In ogni caso, entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei Piani, il DFP approva l’elenco dei Piani ammessi al finanziamento e comunica gli esiti a Regioni e Province autonome.

I Piani approvati sono pubblicati, a fini di trasparenza, sul sito istituzionale del DFP.

Ogni Piano sarà dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3⁵.

⁵ Legge 16 gennaio 2003, n. 3, *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Entro la medesima data di presentazione dei Piani, **le Regioni possono chiedere al DFP supporto in relazione a una o più fasi attuative del progetto**, inclusa quella del reclutamento dei professionisti ed esperti (cfr. punto 2.4).

In ogni modo, in caso di mancata presentazione o mancata approvazione del Piano territoriale entro i termini previsti, il DFP attiva l'esercizio dei **poteri sostitutivi** secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2.4 RECLUTAMENTO DEI PROFESSIONISTI ED ESPERTI

Così come previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("decreto Reclutamento"), per il conferimento degli incarichi di collaborazione ai professionisti ed esperti, Regioni e Province autonome si avvalgono del Portale del reclutamento del DFP.

Rispetto alla **procedura di reclutamento** sono previste due opzioni:

- 1) per le Regioni e Province autonome che intendano provvedere autonomamente alla realizzazione delle procedure selettive, il DFP fornisce entro 10 giorni dalla presentazione dei fabbisogni, ricorrendo al summenzionato portale, anche tenendo conto delle liste già in possesso delle Regioni e delle Province autonome, un elenco di professionisti ed esperti coerente con i profili individuati in sede di definizione dei fabbisogni (cfr. punto 2.1), da utilizzare per lo svolgimento delle selezioni finalizzate al conferimento degli incarichi;
- 2) per le Regioni e Province autonome che non intendano provvedere autonomamente, previa richiesta, sarà il DFP stesso a provvedere, secondo modalità in linea con la normativa vigente, fermo restando il conferimento degli incarichi da parte della Regione o Provincia autonoma interessata.

I contratti di collaborazione sono stipulati per un periodo di dodici mesi, rinnovabili sulla base del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale.

In ogni caso, come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto Reclutamento, il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

3. GESTIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA

3.1 MODELLI ORGANIZZATIVI

Gli assetti organizzativi per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attività dei professionisti ed esperti sono definiti a livello regionale, sulla base delle esigenze e delle articolazioni istituzionali di ciascun territorio. Tali assetti devono in ogni caso garantire adeguate economie di scala, prevedendo in particolare, laddove le amministrazioni destinatarie degli interventi siano i Comuni, **task force multidisciplinari al servizio di più amministrazioni**. A tal fine, i Piani territoriali individuano appositi raggruppamenti di amministrazioni locali, basati su aggregazioni già esistenti (province, città metropolitane, unioni di comuni, gestioni associate, ecc.) o su aggregazioni temporanee costituite ad hoc.

3.2 GOVERNANCE COMPLESSIVA

Ciascun Piano territoriale definisce il sistema di governance e di responsabilità nella gestione delle risorse, prevedendo in particolare la costituzione di una **Cabina di regia regionale** incaricata della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti. Le Cabine regionali sono costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma, ANCI e UPI e possono, in base a valutazioni operate a livello regionale, anche coincidere con organi o strutture già costituite e operative sul territorio (quali, ad esempio, il Consiglio delle autonomie locali). Ciascuna Cabina regionale può essere supportata da una segreteria tecnica composta da un numero di professionisti ed esperti equivalente al 50% della quota fissa di riparto delle risorse (cfr. punto 1.2).

Presso il DFP è inoltre istituito un **Tavolo di coordinamento**, composto da rappresentanti del DFP, delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI e incaricato:

- della formulazione di pareri sui Piani territoriali ai fini dell'approvazione da parte del DFP
- della definizione delle metodologie di monitoraggio e verifica dei risultati
- della raccolta degli input provenienti dai pool territoriali e relativi a colli di bottiglia che richiedono interventi normativi organizzativi o la necessità dell'esercizio di poteri sostitutivi da segnalare alla cabina di regia del PNRR
- della verifica del raggiungimento dei target regionali.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

3.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Con successivo decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica si provvederà a definire le modalità di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalità di dettaglio di rendicontazione nonché le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalità e i tempi di erogazione delle stesse sulla base dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, ivi compresi gli obblighi in materia di comunicazione ed informazione.

Va in ogni caso rilevato che il **rispetto dei target nazionali/regionali** di riduzione dei tempi e degli arretrati è **precondizione per l'effettiva erogazione dei finanziamenti**. Di conseguenza, in caso di mancato raggiungimento di milestone e target intermedi, il DFP dispone la revoca del finanziamento nei confronti degli enti beneficiari.

4. VERIFICA DEI RISULTATI

4.1 RENDICONTAZIONE

Per l'Investimento 2.2, il PNRR ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021 *«il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica»*.

Ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo, Regioni e Province autonome provvedono alla rendicontazione al DFP della documentazione probatoria attestante l'effettiva conclusione delle procedure di assunzione delle risorse entro i tempi previsti, anche attraverso i sistemi informativi in uso.

Successivamente, Regioni e Province autonome provvederanno ad effettuare la rendicontazione al DFP, con cadenza bimestrale, dei dati e della documentazione attestante l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di rilevanza nazionale connessi ai Piani territoriali.

4.2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nella gestione della TA un ruolo essenziale è rivestito dalla verifica dei risultati. L'effettivo accesso alle risorse dell'Investimento I2.2, così come per tutti gli interventi a valere sul Next Generation EU (NGEU) fund, è infatti strettamente connesso al raggiungimento dei target previsti dal PNRR a livello



Al Presidente del Consiglio dei ministri

europeo così come integrati dagli obiettivi di rilevanza nazionale; di conseguenza, le risorse potranno essere erogate (e quindi i contratti degli esperti potranno essere rinnovati) solo previa verifica del raggiungimento dei risultati programmati.

L'attività di verifica dei Piani si basa in particolare:

- sul monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività
- sulla valutazione periodica risultati, in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi.

Ai fini del **monitoraggio dello stato di avanzamento**, i Piani programmano delle “**milestone regionali**”, funzionali a garantire il rispetto delle scadenze fissate a livello nazionale. Sono stabilite, in particolare, le seguenti milestone comuni:

- MC1. Conferimento incarichi a professionisti ed esperti: dicembre 2021 (milestone collegata al target di rilevanza europea M1C1-54);
- MC2. Definizione della baseline (dati su arretrato e tempi relativi al II semestre 2021): giugno 2022 (milestone di rilevanza nazionale)

Ciascun Piano potrà integrare le milestone comuni con milestone specifiche relative, ad esempio, alla costituzione delle aggregazioni territoriali, all'avvio al supporto a specifiche aree o procedure, ecc.

Ai fini della valutazione, i Piani esprimono i risultati in termini di **riduzione dell'arretrato** (inteso come numero di procedure in corso i cui termini siano scaduti) e di **riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti**.

In ogni caso, entro giugno 2022, con il supporto dei professionisti e degli esperti, le amministrazioni misurano i tempi effettivi delle procedure concluse nel secondo semestre 2021; tali valori rappresenteranno il punto di riferimento rispetto al quale saranno valutati i risultati raggiunti grazie all'intervento della TA (c.d. baseline).

Ai fini di garantire la necessaria omogeneità, la misurazione è realizzata sulla base dei criteri e dei metodi riportati nell'Appendice 2⁶.

Con cadenza periodica le Regioni e Province autonome presentano al DFP un “Rapporto di monitoraggio e valutazione”, indicando:

- il numero di procedure che hanno beneficiato assistenza tecnica, per ciascuna tipologia
- le attività svolte, gli eventuali problemi incontrati e le soluzioni individuate

⁶ L'Appendice 2 è coerente con le linee guida sulla misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in fase di istruttoria presso il Tavolo tecnico per la semplificazione costituito nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione 2020-2023.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

- il rispetto del cronoprogramma
- i risultati ottenuti e le cause di eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato.

Il monitoraggio è garantito dalle Cabine di regia di cui al punto 3.2.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

APPENDICE 1

LISTA DELLE PROCEDURE

L'elenco di seguito riportato individua alcune procedure complesse, omogenee tra territori regionali, indipendentemente dall'allocazione delle funzioni. Si tratta di procedure rilevanti ai fini della riduzione dei tempi e/o della riduzione dell'arretrato e che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti o presentano una elevata numerosità.

Si tratta di un elenco di riferimento per l'individuazione delle procedure che potranno formare oggetto di intervento nei singoli territori regionali. Ai fini della definizione del perimetro di operatività dell'assistenza tecnica, ciascun territorio potrà comunque integrare le procedure previste nella lista con altre procedure sulla base delle esigenze rilevate nella specifica realtà locale.

Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Valutazione d'impatto ambientale (VIA) regionale

Valutazione ambientale strategica (VAS)

Autorizzazione integrata ambientale: rilascio, rinnovo e modifiche sostanziali

Autorizzazione unica ambientale (AUA): rilascio, rinnovo e modifiche sostanziali

Bonifiche

Approvazione e autorizzazione progetti di bonifica di siti contaminati o di messa in sicurezza

Rinnovabili

Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi

Rifiuti

Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 208, d.lgs. 152/2006) e sue varianti sostanziali (comma 19)

Edilizia e Urbanistica

Permesso di costruire



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Procedura di variante urbanistica

Appalti

Progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori

Acquisti di forniture e servizi

Infrastrutture digitali

Autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica su proprietà pubbliche e private (art. 86 d.lgs. 259/2003)



Al Presidente del Consiglio dei ministri

APPENDICE 2

CRITERI PER LA MISURAZIONE DEI TEMPI

Ai fini di garantire l'omogeneità e la comparabilità delle informazioni prodotte dalle diverse amministrazioni, la misurazione dei tempi delle procedure oggetto di supporto nell'ambito della TA è effettuata sulla base di criteri comuni.

Oggetto della misurazione

Per ciascuna procedura oggetto di TA, le informazioni da rilevare semestralmente sono:

- il numero di procedure eventualmente concluse con il silenzio assenso;
- per le procedure concluse con l'adozione di un provvedimento espresso:
 - il numero di procedure concluse, con specificazione del numero di quelle che abbiano previsto lo svolgimento della conferenza di servizi e di quelle interessate da sospensioni dei termini;
 - la durata media effettiva delle stesse;
- il termine massimo di conclusione previsto dalle norme;
- il numero di procedure avviate;
- il numero di procedure non concluse nei termini previsti (arretrato).

Le procedure da rilevare e pubblicare sono quelle concluse nel semestre di riferimento (gennaio-giugno oppure luglio-dicembre di ciascun anno), indipendentemente dalla data di avvio.

La durata va calcolata come numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio (corrispondente alla data di ricevimento della domanda) e quella di conclusione (corrispondente alla data di adozione del provvedimento conclusivo) del procedimento.

La durata da prendere in considerazione è quella "effettiva", al lordo quindi degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalle norme che disciplinano il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), ovvero dalla legislazione di settore.

Si rimanda al glossario che segue per un riepilogo delle definizioni utili ad assicurare l'univoca interpretazione delle grandezze da rilevare da parte delle diverse amministrazioni.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Box 1 – Glossario della misurazione dei tempi

Avvio della procedura: data di ricevimento della domanda.

Conclusione della procedura: data di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento al netto degli eventuali tempi della comunicazione del provvedimento all'interessato e della sua eventuale pubblicazione. Nel caso di Scia condizionata il riferimento è costituito dalla data di adozione del provvedimento relativo all'ultimo endoprocedimento concluso in ordine di tempo.

Durata: numero di giorni di calendario (inclusi quindi gli eventuali giorni festivi) intercorrenti tra la data di avvio e quella di conclusione del procedimento.

Durata effettiva: durata del procedimento, al lordo degli eventuali periodi di sospensione del termine previsti dalla normativa ovvero disposti dall'amministrazione nell'interesse del destinatario del provvedimento.

Durata media: somma di tutti i valori di durata delle procedure concluse nel semestre di riferimento divisa per il numero delle procedure stesse.

Procedure concluse con provvedimento espresso: procedure per le quali vi sia stata una formale determinazione (positiva o negativa) dell'amministrazione, espressa mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo. Sono esclusi i procedimenti archiviati o dichiarati irricevibili, nonché quelli oggetto di conclusione tacita (casi di silenzio assenso).

Procedure concluse con silenzio assenso: procedimenti in cui alla mancata risposta dell'amministrazione responsabile è attribuito, ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato.

Termine massimo: termine massimo di conclusione del procedimento indicato da norme primarie, regolamenti o atti amministrativi; in assenza, va indicato il termine generale previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Modalità di misurazione

Modalità e tecniche per la rilevazione dei dati oggetto di misurazione dipendono dalla situazione di ciascuna amministrazione e in particolare dalla disponibilità o meno di sistemi informatizzati per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti o, comunque, per la gestione di workflow documentali. Tale condizione, peraltro, può risultare variabile a seconda del settore o ufficio o, addirittura, del singolo procedimento (in alcuni casi, infatti, le amministrazioni si sono dotate di strumenti ad hoc per la gestione di specifiche procedure di particolare rilievo).



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Inoltre, anche in caso di disponibilità di un sistema informatizzato, non sempre i software in uso già consentono il conteggio automatico dei dati richiesti per la misurazione dei tempi. In caso contrario, e comunque in assenza di sistemi informatizzati, per l'extrapolazione dei dati si rende necessaria l'analisi delle singole pratiche.

Reportistica

Le informazioni oggetto di misurazione sono riportate all'interno dei report periodici di monitoraggio (cfr. punto 4.2) sulla base del seguente format.



Il Presidente del Consiglio dei ministri

Format per il report di monitoraggio

Denominazione procedura	Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con provvedimento espresso			Termine massimo (gg.)	Avviate (numero)	Arretrato (numero)	Note
		Numero		Durata media (gg.)				
		Totali	di cui: con sospensioni					
[Procedura 1]								
[Procedura 2]								
...								
...								
[Procedura N]								



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO C

SCHEMA PER LA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

Prospetto 1 – Schema per la definizione dei fabbisogni

Tipologia professionista/esperto	Numero

Il seguente prospetto riporta, a mero titolo esemplificativo, tipologie di professionisti ed esperti corrispondenti ai gruppi di procedure complesse individuati nell'Allegato B (Appendice 1). Nella definizione dei fabbisogni, le Regioni e Province autonome possono integrare tale elenco con altre tipologie di professionisti ed esperti, anche con competenze di carattere trasversale, comunque necessarie per la gestione delle procedure oggetto di intervento.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Prospetto 2 – Tipologie di professionisti ed esperti corrispondenti ai gruppi di procedure individuati nell’Appendice 1 dell’Allegato B (lista esemplificativa)

Gruppo procedure	Professionisti/esperti	Esperienza
1. Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Ingegnere civile Ingegnere ambientale Biologo Geologo	INGEGNERE CIVILE E INGEGNERE AMBIENTALE <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali;– Progettazione standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture;– Progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività antropica sull’ambiente;– Valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività;– Attività di progettazione di interventi strutturali per la sistemazione e la gestione dei bacini idrografici. BIOLOGO <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della biologia, anche tramite sperimentazioni di laboratorio;– Progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività antropica sull’ambiente;– Attività di studio e analisi propedeutica alle valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria civile o di altre attività.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Gruppo procedure	Professionisti/esperti	Esperienza
		GEOLOGO <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della geologia, anche tramite sperimentazioni di laboratorio;– Progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente;– Attività di studio e analisi propedeutica alle valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività;– Svolgimento di studi e analisi per l'attività di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici.
2. Bonifiche	Ingegnere civile Ingegnere ambientale Ingegnere chimico Chimico industriale Biologo Geologo	INGEGNERE CIVILE (v. SOPRA) BIOLOGO (v. SOPRA) GEOLOGO (v. SOPRA) CHIMICO INDUSTRIALE <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca, test, esperimenti ed analisi qualitative e quantitative su sostanze naturali o di sintesi, individuandone la composizione e le variazioni chimiche ed energetiche;– Individuazione ed applicazione di metodi di indagine e sviluppo di soluzioni nel settore delle bonifiche;– Attività di supervisione e coordinamento sulle attività inerenti al campo della chimica industriale.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Gruppo procedure	Professionisti/esperti	Esperienza
		INGEGNERE CHIMICO <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti nel campo della chimica, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di impianti per la bonifica e lo smaltimento dei rifiuti;– Progettazione standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture sul versante chimico;– Progettazione di soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente;– Valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività;– Attività di supervisione e coordinamento sulle attività inerenti al campo dell'ingegneria chimica.
3. Rinnovabili	Ingegnere civile Ingegnere energetico Geometra	INGEGNERE CIVILE (v. SOPRA) INGEGNERE ENERGETICO. <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca o di applicazione le conoscenze esistenti per la produzione e l'utilizzo razionale dell'energia nei settori industriale e civile, con particolare riguardo alle fonti rinnovabili;– Attività di studio sui metodi di conversione dell'energia a partire dalle fonti primarie disponibili in natura;– Attività di ricerca su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche del risparmio energetico e dell'impatto ambientale;– Attività di supervisione e coordinamento sulle attività inerenti al campo delle energie rinnovabili.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Gruppo procedure	Professionisti/esperti	Esperienza
		GEOMETRA – Attività tecnica propedeutica e di assistenza agli specialisti nel campo dell'ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili; – Svolgimento di procedure tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e mantenere le opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza.
4. Rifiuti	Ingegnere civile Ingegnere ambientale Ingegnere chimico Chimico industriale Biologo Geologo	
5. Edilizia ed urbanistica	Ingegnere civile Ingegnere ambientale Geologo Geometra	
6. Appalti	Esperto in procedure di appalti pubblici	– Attività di gestione di appalti pubblici ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 50/2016), svolta preferibilmente all'interno di uffici atti alla gestione di processi centralizzati/aggregati di approvvigionamento/acquisti di enti pubblici ovvero di aziende



Al Presidente del Consiglio dei ministri

Gruppo procedure	Professionisti/esperti	Esperienza
		<p>pubbliche o private assoggettate all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici- D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;</p> <ul style="list-style-type: none">– Attività di supporto alla soluzione dei problemi in ambito di gestione di gare e appalti pubblici ovvero che nascono in contesti fortemente dinamici sul piano della tecnologia e del mercato, nei quali creatività e doti di leadership debbono essere coniugati con la capacità di affrontare problemi complessi di natura strategica, gestionale e organizzativa.
7. Infrastrutture digitali	Ingegnere civile, elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni	<p>INGEGNERE ELETTROTECNICO</p> <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca o applicazione delle conoscenze esistenti per disegnare, progettare, controllare anche in modo automatico, produrre e mantenere sistemi, motori, apparati e attrezzature rivolte alla generazione, distribuzione ed uso di energia elettrica;– Attività di ricerca sugli aspetti tecnologici di particolari materiali e processi;– Definizione e progettazione di standard e procedure per il funzionamento e la sicurezza dei sistemi di generazione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dei sistemi e degli apparati da questa alimentati;– Attività di supervisione e coordinamento sulle attività inerenti al campo dell'ingegneria elettrotecnica. <p>INGEGNERE DELLE TELECOMUNICAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none">– Attività di ricerca o applicazione delle conoscenze esistenti in materia di elettronica, di proprietà elettroniche dei materiali e in materia di telecomunicazioni per disegnare, progettare, controllare funzionalmente sistemi, apparati, circuiti e componenti elettronici per usi commerciali, industriali o scientifici;– Attività di ricerca, progettazione e test delle componenti hardware di calcolatori, reti e periferiche di calcolatori ovvero di apparati e sistemi di telecomunicazioni;– Attività di supervisione e coordinamento sulle attività inerenti al campo dell'ingegneria delle telecomunicazioni.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

ALLEGATO D

SCHEMA DI PIANO TERRITORIALE

PREMESSA

- *Modalità seguite per la consultazione degli enti locali ai fini della predisposizione del Piano (es. ricorso a organi già operativi sul territorio, convocazione di incontri ad hoc, ecc.) e per l'eventuale consultazione degli stakeholders.*

1. SITUAZIONE ATTUALE E OBIETTIVI

- *Ricognizione delle criticità sulla base di valutazioni di carattere generale sui flussi delle procedure, sui relativi tempi di conclusione, sulle dinamiche recenti (anche in relazione all'emergenza Covid).*
- *Identificazione del perimetro dell'intervento, ossia delle procedure oggetto di supporto.*

[Prospetto da compilare per le procedure oggetto di supporto]

Prospetto 1 – Procedure oggetto di supporto: enti coinvolti e sintesi delle criticità

Nome procedura	Amministrazioni competenti	Altre amministrazioni coinvolte	Criticità / colli di bottiglia rilevati (descrizione breve, con indicazione di dati sui tempi di conclusione e sull'arretrato, se disponibili)

2. RISORSE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

- *Figure di professionisti e esperti indicate in sede di definizione preliminare dei fabbisogni (art. 2 del DPCM di riparto) ed eventuali aggiustamenti.*
- *Illustrazione dell'allocazione dei fabbisogni tra Regione, Province e Comuni.*
- *Descrizione dei modelli organizzativi previsti per la pianificazione, il coordinamento e la verifica delle attività dei professionisti ed esperti, con particolare riferimento alla creazione di task force*



Al Presidente del Consiglio dei ministri

al servizio di raggruppamenti di amministrazioni (es. gestione a livello provinciale, di città metropolitana, di unione di comuni, creazione di aggregazioni ad hoc, ecc.).

- *Illustrazione delle funzioni dei professionisti e degli esperti (fasi delle procedure oggetto di supporto, eventuale assistenza da fornire ai soggetti privati per la presentazione dei progetti, ecc.) e delle relative modalità di collaborazione con gli uffici delle amministrazioni coinvolte.*

Prospetto 2 – Esperti e professionisti: profili professionali e distribuzione

Tipologia	N.	Distribuzione <i>(es. Regione, Province, Comuni, raggruppamenti di comuni ecc.)</i>
-	-	-

3. TEMPI E RISULTATI ATTESI

- *Milestone regionali:*
 - *Conferimento incarichi – Dicembre 2021*
 - *Definizione della baseline (dati su arretrato e tempi relativi al II semestre 2021) – Giugno 2022*
 - *... [Altre eventuali milestone regionali]*
- *Definizione dei risultati attesi in termini di riduzione dei tempi e dell'arretrato (valori in percentuale rispetto alla situazione attuale)*

Prospetto 3 – Target regionali

Nome procedura	Target intermedio (dicembre 2023)		Target finale (giugno 2025)	
	Riduzione arretrato (%)	Riduzione tempi (%)	Riduzione arretrato (%)	Riduzione tempi (%)



Al Presidente del Consiglio dei ministri

4. GOVERNANCE

- *Descrizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia (frequenza riunioni, eventuale segreteria tecnica, ecc.).*
- *Canali di ascolto delle amministrazioni del territorio e degli stakeholders.*